



TRIBUNALE DI CUNEO

Il g.i.,

nell'ambito della causa civile di primo grado iscritta al n. 4574 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2014, ai sensi dell'art. 702, comma quinto, *ter*, c.p.c., letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa, in scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.15, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. La SC RENT s.r.l., introducendo il presente giudizio (con ricorso depositato il 16.10.14) deduceva che (in data 19.3.10) la Eurorenting s.r.l. (in qualità di "concedente") ha sottoscritto un "contratto di noleggio" con la odierna convenuta (in qualità di "utilizzatore"), avente ad oggetto la concessione in godimento di "attrezzature medicali, ovvero n. 1 intraceuticals oxigen completo di dotazione, n. intraceutical oxigen, oltre accessori", "per un periodo di 48 mesi", contratto poi "tacitamente rinnovato [...] come previsto dall'art. 3", il tutto come meglio descritto in atti (contratto recante n. 16010).

Quindi, la medesima SC RENT s.r.l., dedotto di essere subentrata nella posizione della originaria concedente in virtù della intervenuta cessione di contratto (comunicata all'utilizzatore a mezzo di una messaggio p.e.c. del 12.2.14), lamentava che l'odierna resistente si rendeva morosa nel pagamento dei canoni dopo il tacito rinnovo del rapporto (per mancata tempestiva disdetta



del contratto) ed altresì lamentava che la stessa resistente non ha provveduto alla consegna dei beni nonostante l'invocazione, nei suoi confronti, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20 del contratto (per sopravvenuta morosità), con richiesta di restituzione degli stessi beni.

Ciò premesso, la ricorrente domandava condannarsi la controparte alla restituzione di quanto in noleggio (presso la propria sede secondo le previsioni del contratto) ed al pagamento della complessiva somma di € 6.265,41 (IVA inclusa), oltre interessi convenzionali di mora, in ragione delle seguenti voci contrattualmente previste:

- a) € 1.130,64 (IVA inclusa) *"per canoni insoluti n. 3"*;
- b) € 126,03 (IVA inclusa) *"per gestione insoluto per ogni canone"*;
- c) € 315,04 (IVA inclusa) *"per spese di chiusura del contratto"*;
- d) € 315,16 (IVA inclusa) per *"spese di alienazione smaltimento cespite"*, voce *"strettamente collegata con la restituzione del bene, in oggi richiesta"*;
- e) € 315,04 (IVA inclusa) *"per spese per il recupero dei crediti"*
- f) € 1.157,10 (IVA inclusa) per *"a titolo di penale per canoni maturati dopo la data di risoluzione del contratto ex art. 20"*;
- g) € 800,00 (IVA inclusa) per *"spese recupero del bene"* ovvero per l'asserita *"attività istruttoria, amministrativa e di sollecito svolta dalla ricorrente antecedentemente all'instaurazione del presente procedimento nel tentativo di recuperare il bene"*;
- h) € 2.106,40 (IVA inclusa) per *"indicizzazione dei canoni periodici maturati dopo i primi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto fino al termine"*.

La convenuta, nel resistere all'avversaria domanda,

- a) eccepiva che *"lo strumento noleggiato [...] non presentava le caratteristiche richieste dall'utilizzatore"*;



- b) rappresentava di aver *"provveduto a pagare 54 rate [...] a fronte delle 48 indicate nel contratto"*, nonché di aver provveduto *"a fare disdetta del contratto"*, con *"effetto immediato"*, dopo aver ricevuto, in data 12.2.14, la comunicazione di cessione del contratto in favore della odierna ricorrente;
- c) lamentava l'asserita usurarietà dei tassi di mora *ex adverso* pretesi (ad un tasso del 56%) e, altresì, lamentava di aver corrisposto, mediante il pagamento dei canoni di noleggio, un importo *"due volte superiore al valore attuale del bene"*, come da preventivo fornito dalla [REDACTED] s.r.l., così ormai dovendosi ritenere *"riscattato"* quanto in noleggio.

Ciò premesso, la sig.ra GUTU, oltre al rigetto dell'avversario ricorso, in via riconvenzionale domandava:

- a) in via principale, la condanna di *"parte ricorrente alla restituzione delle rate pagate decorrenti dal 29.3.10 al 30.9.14, pari ad € 20.351,52, IVA inclusa"*, nonché *"al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale attesa l'inutilizzabilità del bene per mancanza delle caratteristiche indicate in contratto, danno da valutarsi in via equitativa dal giudice"*;
- b) in via subordinata, *"dichiarare che nulla è dovuto dalla resistente poiché ha interamente soddisfatto le obbligazioni derivanti dal contratto"*.

All'udienza del 16.4.15, la SC RENT, insistendo nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni, rilevava che:

- a) a norma dell'art. 2 del contratto oggetto di causa, la resistente ha scelto *"personalmente il bene oggetto del noleggio"* ed aggiungeva che quest'ultima ha dichiarato, come risulta dal verbale di consegna, la riscontrata corrispondenza dei beni in noleggio a quelli dalla stessa *"prescelti"*;



- b) il contatto non prevede alcuna ipotesi od opzione di riscatto, piuttosto espressamente contemplando un obbligo di riconsegna dei beni alla scadenza del rapporto (presso la sede della concedente ed a spese dell'utilizzatore).

La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.

2. Si deve innanzitutto rilevare che sono oggetto di evidenza incontrovertibile:

- a) la dedotta stipulazione del contratto di "noleggio" (e, quindi, anche il contenuto del relativo regolamento negoziale) sia la consegna alla odierna resistente (in qualità di "utilizzatore") dei beni oggetto del concesso godimento, contestualmente alla sottoscrizione del suddetto negozio (cfr. docc. 1 e 3 fasc. ricorr.);
- b) il subentro della odierna ricorrente SC RENT s.r.l. nella posizione della originaria concedente (cfr. doc. 4 fasc. ricorr.);
- c) l'interruzione del pagamento dei canoni da parte della odierna resistente dopo la scadenza del primo contratto (termine di scadenza 48 mesi dal 29.3.10);
- d) l'invocazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20 delle condizioni di contratto da parte della SC RENT a mezzo di raccomandata A/R del 23.9.15 (cfr. doc. 5 fasc. ricorr.) in conseguenza della intervenuta morosità della sig.ra

Ciò premesso, si deve rilevare che la raccomandata A/R inviata dalla sig. alla odierna ricorrente per la "revoca" del contratto di noleggio (cfr. doc. 2 fasc. resist.) – raccomandata della quale, peraltro, non veniva prodotto il relativo avviso di ricevimento – non può ritenersi idonea alla produzione dell'effetto avuto di mira dalla resistente (la disdetta del contratto). Tale raccomandata, infatti, è stata inviata il 12.4.14 e, dunque, quando il rapporto – a norma delle



relative condizioni (art. 3) – si era già tacitamente prorogato per mancato tempestivo invio di disdetta prima della scadenza dell'originario termine di durata. Ne consegue che i 6 ratei di canone corrisposti dopo i primi 48 devono essere imputati al godimento dei beni durante i primi sei mesi dalla intervenuta rinnovazione del rapporto e che, pertanto, vi è stato legittimo titolo all'incasso da parte della SC RENT s.r.l.

La domanda deve pertanto essere accolta ove si consideri che:

- a) come si è detto, il contratto deve ritenersi tacitamente rinnovato alla scadenza per un anno, in conseguenza di mancata disdetta entro quattro mesi dalla scadenza del termine originario (come previsto dall'art. 3 delle relative condizioni), e quindi deve ritenersi successivamente risolto in applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20, clausola invocata dalla SC RENT a mezzo della menzionata raccomandata del 23.9.14 (cfr. doc. 5 fasc. ricorr.);
- b) è assolutamente irrilevante il valore di mercato dei beni in noleggio e l'importo complessivamente corrisposto dalla odierna resistente giacché il contratto, che peraltro non prevede alcun patto od opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, è stato stipulato esclusivamente in funzione del mero godimento ed utilizzo degli stessi beni;
- c) la conformità dei beni alle caratteristiche richieste e desiderate dall'utilizzatrice si desume, a monte, dalla scelta dei beni da quest'ultima personalmente compiuta a norma di contratto (art. 2), nonché dalla dichiarazione dalla stessa resa al momento della consegna (con la quale – come si è visto – la sig.ra [REDACTED] ha dichiarato la corrispondenza di quanto in noleggio ai beni personalmente scelti), e, a valle, si desume dal

- comportamento della medesima odierna resistente che per 54 mensilità (il dato è pacifico) ha regolarmente corrisposto i ratei di noleggio;
- d) l'intervenuta morosità dell'utilizzatrice dopo i primi mesi successivi al scadenza dell'originario termine del contratto, e quindi dopo il tacito rinnovo del rapporto, è incontrovertibile;
- e) la censura relativa alla asserita usurarietà del tasso di mora *ex adverso* praticato è generica, essendo priva dell'indicazione della usurarietà originaria o sopravvenuta del suddetto tasso, dell'indicazione (se del caso) sia del periodo o dei periodi di riferimento in cui vi sarebbe stato superamento delle soglie di legge sia del valore o dei valori delle stesse soglie di legge, nonché, infine, l'indicazione delle somme oggetto di avversaria indebita richiesta; tale censura, inoltre, non è corredata dalla produzione dei decreti ministeriali indicativi delle suddette soglie (in relazione ai quali decreti, in quanto atti di natura meramente amministrativa, non è invocabile il principio *iura novit curia*, come statuito, ad es., da Cass., sent. 5.8.02, n. 11706, e Cass., sent. 26.6.01, n. 8742);
- f) devono essere senz'altro riconosciuti gli importi:
- 1) di € 1.130,64 (IVA inclusa), "per canoni insoluti n. 3", essendo incontrovertibile, come si è vista, la morosità dell'utilizzatrice sino alla risoluzione del rapporto conseguito all'intervenuta invocazione, da parte della SC RENT s.r.l., della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20 delle condizioni generali di contratto (cfr. la raccomandata del 23.9.14 di cui al doc. 5 fasc. ricorr.);
 - 2) di € 126,03 (IVA inclusa), "per gestione insoluto per ogni canone", di € 315,04 (IVA inclusa), "per spese di chiusura del contratto", di € 315,16

Firmato Da: LOMBARDO MARCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 88563

(IVA inclusa), per *"spese di alienazione smaltimento cespite"*, di € 315,04 (IVA inclusa) *"per spese per il recupero dei crediti"*, ed € 800,00 (IVA inclusa), per *"spese recupero del bene"*, poiché trattasi di importi preventivamente quantificati su base consensuale (cfr. il *"listino servizi"* di cui al frontespizio del contratto in atti) – e pertanto non sindacabili nel *quantum* - e poiché relativi ad attività (nell'ambito dei cosiddetti *"servizi"*) che l'inadempimento dell'utilizzatore e/o la cessazione del rapporto dedotto in causa evidentemente postula; in relazione alla somma di € 800,00 (*"spese recupero del bene"*) si può aggiungere che stessa è riconducibile ad una clausola che senz'altro può essere considerata alla stregua di una clausola penale destinata ad essere applicata (come nella fattispecie) nell'ipotesi della mancata spontanea restituzione del bene in noleggio, a prescindere (nella tipica logica delle clausole penali) dalla effettività dei costi sostenuti o sostenendi dal concedente e, quindi, dalla odierna ricorrente (per la clausola in parola, cfr., ancora, il frontespizio del contratto in atti). Si tenga conto, in ogni caso, che in atti vi è attestazione documentale di una attività di sollecito non solo per il pagamento delle somme azionate in questa sede, ma anche per il recupero del bene (cfr., ancora, la raccomandata di cui al doc. 5 fasc. ricorr.);

- 3) di € 1.157,10 (IVA inclusa), per *"a titolo di penale per canoni maturati dopo la data di risoluzione del contratto"* (tenuto conto del corrispettivo giornaliero (previsto in € 7,96) secondo quanto previsto dall'art. 20 delle condizioni generali di contratto che attribuisce al concedente *"la facoltà di richiedere al cliente il saldo immediato ed in una unica soluzione del corrispettivo di noleggio dovuto fino alla scadenza del contratto"*



- (rinnovatosi, come si è detto, per un anno dalla data della originaria scadenza);
- 4) di € 2.106,40 (IVA inclusa), per *“indicizzazione dei canoni periodici maturati dopo i primi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto fino al termine”*, giacché, in primo luogo, la stessa è riconducibile alle previsioni di contratto (il cui art. 9 prevede che il *“concedente ha la facoltà di apportare variazioni ai corrispettivi del contratto di noleggio ed agli importi indicati nel Listino servizi nella misura del 200% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo [...]”*); e, in secondo luogo, perché, in base alle evidenze in atti, è stato compiuto un calcolo di indicizzazione nel limite del 200% contrattualmente previsto (cfr. doc. 6, lett. “a” e lett. “b”, fasc. ricorr.).

In conclusione, la sig.ra [REDACTED] deve essere condannata all'immediata restituzione dei beni in noleggio (preso la sede della SC RENT s.r.l., come da contratto) ed al pagamento, in favore della SC RENT s.r.l., della somma di € 6.265,41, oltre interessi convenzionali di mora (ai sensi dell'art. 7 del contratto in atti) sino al saldo a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei singoli pagamenti insoluti.

3.1. Le spese devono seguire la soccombenza della convenuta e sono liquidate in favore della ricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto:

- a) del valore della controversia;
- b) del (non elevato) grado di complessità della stessa controversia;
- c) del pregio delle articolate difese;
- d) della (minima) attività processuale concretamente svolta (celebrazione di una unica udienza).



Si ritiene perciò congruo procedere alla liquidazione delle competenze relative all'attività difensiva svolta in favore di parte ricorrente sulla base di una diminuzione del 50% dei valori tabellari di riferimento (cfr. art. 4, comma primo, d.m. n. 55/14), salva la riduzione del 70% del compenso relativo alla "fase istruttoria e/o di trattazione" (come pur di "regola" previsto dall'art. 4 dello stesso d.m. n. 55/14), non venendo in rilievo alcun elemento che possa determinare la deroga, in aumento od in diminuzione, dei parametri normativi individuati come criteri generali di liquidazione (nelle suddette percentuali).

3.2. Com'è noto, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., in sede di condanna alla refusione delle spese della parte soccombente, quest'ultima può essere altresì condannata anche al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte (sul modello delle cosiddette pene private per il quale, in relazione alla norma in parola, cfr., *ex multis*, Trib. Varese, ord. 14.6.11; Trib. Pordenone, sent. 18.3.11; Trib. Roma, 11.1.10; Trib. Prato, sent. 6.11.09; nonché, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass., sent. 30.7.10, n. 17902).

Ciò premesso, considerato l'evidente infondatezza e pretestuosità delle difese articolate dalla resistente, e tenuto conto del valore della controversia, appare congruo condannare la società opponente al pagamento, in favore della società ricorrente, della (ulteriore) somma di € 1.000,00.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado iscritta al n. 4574 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2014, il tribunale in composizione monocratica così decide:



- 1) condanna la convenuta [REDACTED] c.f. [REDACTED],
alla immediata restituzione, in favore della ricorrente SC RENT s.r.l.,
c.f. e p.IVA 02831640046, presso la sede della stessa, delle "attrezzature
medicali, ovvero n. 1 intraceuticals oxigen completo di dotazione, n.
intraceutical oxigen, oltre accessori", il tutto come meglio descritto in atti
ed oggetto del contratto di "noleggio", n. 160101, stipulato il 19.3.10 tra
la Eurorenting s.r.l., in qualità di "concedente", e la medesima odierna
convenuta [REDACTED] in qualità di "utilizzatore";
- 2) condanna la resistente [REDACTED] al pagamento, in favore della
ricorrente SC RENT s.r.l., della somma di € 6.265,41, oltre interessi
convenzionali di mora dalla scadenza dei singoli pagamenti insoluti al
saldo;
- 3) condanna la resistente [REDACTED] al pagamento, altresì, in favore
della ricorrente SC RENT s.r.l., della somma di € 1.000,00;
- 4) condanna la medesima resistente [REDACTED] alla refusione, in
favore della ricorrente SC RENT s.r.l., degli oneri di lite, oneri liquidati
in € 2.097,50, per compenso professionale, ed € 171,30, per esposti,
nonché (se, e per quanto dovuto) CPA ed IVA sulle somme imponibili,
oltre rimborso forfetario di legge.

Si comunichi.

In Saluzzo, 11.12.15.

Il giudice
(dott. Marco Lombardo)

